



Berna, 28.12.2020

N. 071-13-GB-001 BREXIT 06

Circolare

R-30

Entrata in vigore dell'accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito in data 1.1.2021

La modifica del 28.12.2020 riguarda i punti 3.4.2. e 7

La modifica del 09.06.2021 riguarda i punti 1 e 3.4.2.

1 Contesto

Il Regno Unito (UK) ha lasciato l'UE a mezzanotte (ora svizzera) il 31.1.2020. Ciò ha segnato l'inizio del cosiddetto "periodo di transizione", previsto dall'accordo di uscita, che terminerà il 31 dicembre 2020. Il UK lascerà quindi il mercato unico dell'UE e l'unione doganale dell'UE, e gli accordi internazionali dell'UE non saranno più applicabili al UK. L'accordo commerciale concluso con il UK nell'ambito della strategia "Mind the Gap" della Svizzera entrerà quindi in vigore il 1.1.2021. L'accordo commerciale integra diversi accordi rilevanti con l'UE nelle relazioni tra la Svizzera e il UK, compreso l'Accordo di libero scambio (1972).

Nella dichiarazione comune per un approccio trilaterale in materia di norme di origine dell' 11 febbraio 2019¹, la Svizzera e il UK hanno concordato che saranno prese le misure necessarie per aggiornare senza indugio il protocollo n. 3 dell'accordo commerciale per riflettere sui risultati del processo di revisione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM). La Svizzera e il UK hanno convenuto, in occasione del comitato misto dell'accordo commerciale dell' 8 giugno 2021, di incorporare le regole rivedute della convenzione PEM², con riserva della conclusione dei necessari processi di approvazione interna, nell'accordo commerciale a partire dal 1° settembre 2021.

2 Aliquote preferenziali all'importazione

Dal 1.1.2021 gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE non saranno più applicabili con il UK e l'accordo commerciale entrerà in vigore alla stessa data. Le aliquote preferenziali nel quadro dell'accordo commerciale corrispondono, salvo poche eccezioni³, a quelle dell'accordo di libero scambio (ALS) tra la Svizzera e l'UE e a quelle dell'accordo agricolo tra la Svizzera e l'UE e verranno adeguate nella tariffa doganale elettronica [Tares](#) a partire dalla data dell'applicazione.

¹ [CH-UK Dichiarazione comune sulle norme di origine](#)

² [Applicazione bilaterale transitoria delle norme rivedute della Convenzione PEM](#)

³ Per i contingenti doganali bilaterali nel settore agricolo si veda il punto 4.

3 Disposizioni in materia d'origine

In linea di massima vengono riprese le norme di origine della Convenzione PEM⁴. Le disposizioni derogatorie sono descritte qui di seguito.

3.1 Applicazione territoriale nel traffico delle merci

- Confederazione Svizzera (incluso il Principato del Liechtenstein)
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (inclusi Gibilterra, le Isole del Canale e l'Isola di Man)

3.2 Campo d'applicazione

Il campo di applicazione delle regole d'origine comprende i prodotti dei capitoli 1–97 della tariffa doganale.

3.3 Regole d'origine e della lista

Le regole d'origine sono esposte nel [protocollo n. 3](#) dell'appendice all'allegato 1 dell'accordo commerciale. In linea di massima, esse corrispondono alle norme di origine dell'appendice I della Convenzione PEM. Le regole della lista coincidono altresì con quelle dell'allegato II all'appendice I della Convenzione PEM, che è integrata in questo accordo commerciale.

3.4 Cumulo dell'origine (artt. 3 e 4)

Le future possibilità di cumulo dipendono dagli ALS che il UK ha concluso con le parti contraenti della Convenzione PEM e dal fatto che essi prevedano regole d'origine identiche a quelle dell'accordo commerciale tra la Svizzera e il UK. Le modifiche riguardanti le future possibilità di cumulo saranno pubblicate tramite circolare.

3.4.1 Materiali originari del UK

Nelle relazioni bilaterali tra la Svizzera e il UK è consentito il cumulo bilaterale dei materiali originari della Svizzera o del Regno Unito. Non vi è alcuna restrizione per quanto riguarda i materiali dei capitoli 1–24 del Sistema armonizzato.

Tuttavia, a partire dalla data dell'uscita del UK dall'UE, il cumulo diagonale con materiali originari di tale Paese nel quadro degli altri ALS della Svizzera/dell'AELS con le Parti contraenti della Convenzione PEM (compresa l'UE) non sarà inizialmente più possibile. Affinché ciò sia invece possibile, sarà necessario adeguare tali ALS, oppure il UK dovrebbe concludere i corrispondenti ALS.

3.4.2 Materiali originari dell'UE o della Turchia

Affinché nelle relazioni bilaterali tra la Svizzera e il UK sia consentito il cumulo con materiali originari dell'UE, deve esistere un ALS tra tutte le parti con regole d'origine identiche a quelle dell'accordo commerciale Svizzera-UK oppure deve essere stipulato un accordo di cooperazione amministrativa tra il UK e l'UE. **Poiché le regole d'origine dell'ALS UE-UK non sono identiche a quelle dell'accordo commerciale Svizzera-UK, il cumulo con materiali originari dell'UE non è possibile.**

In vista della modifica delle norme d'origine dell'accordo commerciale Svizzera-UK prevista a partire dal 1.9.2021 (vedi punto 1), che introdurrà le norme d'origine rivedute della Convenzione PEM, il cumulo con i materiali provenienti dall'UE o dalla Turchia sarà possibile dal 9.6.2021 nel senso di una disposizione transitoria, a

⁴ [RS 0.946.31](#)

condizione che questi materiali abbiano acquisito l'origine UE o turca sulla base di norme d'origine identiche a quelle di questo accordo commerciale.

3.4.3 Materiali originari di altre parti contraenti della Convenzione PEM che vengono ulteriormente trasformati in Svizzera o nel UK

Nelle relazioni bilaterali tra la Svizzera e il UK è consentito il cumulo con materiali originari di altre parti contraenti della Convenzione PEM, purché tra le parti siano stati conclusi ALS che prevedono regole d'origine identiche. Il cumulo riguardante materiali dei capitoli 1-24 del Sistema armonizzato può essere limitato a seconda dell'ALS. Per scoprire quali ALS il UK mantiene o quali regole d'origine questi ultimi prevedono, consultare il seguente link ([rete di ALS del UK](#)). Le modifiche riguardanti le future opportunità di cumulo saranno pubblicate mediante circolare.

3.4.4 Materiali originari di altre parti contraenti della Convenzione PEM riesportati dalla Svizzera verso il UK allo stato immutato (commercio diretto)

Affinché i materiali importati provenienti da un'altra parte contraente della Convenzione PEM possano essere esportati nel UK allo stato immutato (commercio diretto), deve esistere un ALS tra il UK e la corrispondente parte contraente con regole d'origine identiche a quelle dell'accordo commerciale Svizzera-UK. Si prega di verificare quali sono gli ALS nel Regno Unito o quali regole d'origine sono previste tramite il seguente link ([rete di ALS del UK](#)). Le modifiche riguardanti le future possibilità di cumulo saranno pubblicate mediante circolare.

3.4.5 Materiali originari di altre parti contraenti della Convenzione PEM riesportati dal UK alla Svizzera allo stato immutato (commercio diretto)

A partire dal 1.1.2021, il UK sarà considerato un paese terzo nell'ambito dell'ALS Svizzera/AELS con le parti contraenti della Convenzione PEM. Affinché i materiali provenienti da un'altra parte contraente della Convenzione PEM possano essere esportati dal UK verso la Svizzera allo stato immutato (commercio diretto), occorre prima modificare il corrispondente ALS Svizzera / AELS. Il commercio diretto attraverso il Regno Unito (le merci originarie vengono riesportate dal UK senza alcuna modifica) non è quindi possibile per il momento. I futuri cambiamenti saranno pubblicati mediante circolare.

3.5 Trasporto diretto

Analogamente alla Convenzione PEM è previsto il trasporto diretto (art. 13), come pure la possibilità del frazionamento di invii nell'UE. All'occorrenza, in tali casi è necessario rilasciare una prova dell'origine a posteriori.

3.6 Drawback

Vanno rispettate le disposizioni relative al drawback (art. 15).

3.7 Prove dell'origine

Sono considerate prove dell'origine valide i certificati di circolazione delle merci (CCM) EUR.1 o EUR-MED per gli invii di qualsiasi valore (art. 17) nonché la dichiarazione di origine su fattura o la dichiarazione di origine su fattura EUR-MED per gli invii di merci originarie con un valore complessivo non superiore a 10'300 franchi, pari a 6'000 euro o a 5'700 sterline britanniche (art. 22).

Per le merci originarie del UK, possono essere utilizzate sia l'abbreviazione "UK" che "GB".

3.7.1 Testo della dichiarazione di origine

Occorre utilizzare il testo in lingua tedesca, francese, italiana o inglese previsto nella Convenzione PEM (art. 39 cpv. 1 (b)).

3.8 Esportatori autorizzati della Svizzera

Le autorizzazioni esistenti sono valide anche nell'ambito di questo accordo commerciale (art. 23).

3.9 Preferenze tariffali secondo lo scopo d'impiego delle merci

Se la concessione di preferenze tariffali è vincolata a un determinato scopo d'impiego della merce⁵, si applicano le disposizioni degli [articoli 50–54](#) dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01). In particolare, precedentemente alla prima dichiarazione doganale d'importazione, occorre depositare un impegno d'impiego scritto presso l'AFD.

Per ulteriori domande contattare la sezione Tariffa doganale e misure economiche (tel. +41 58 462 65 73).

4 Accesso preferenziale al mercato

L'accordo commerciale consente di mantenere, nelle relazioni tra la Svizzera e il UK, l'accesso preferenziale al mercato concesso all'UE. Esso include l'accesso al mercato in franchigia di dazio nel settore industriale nonché preferenze tariffali per prodotti agricoli trasformati (conformemente al protocollo n. 2 dell'accordo commerciale). Il mantenimento delle preferenze tariffali è disciplinato nell'allegato 1 dell'accordo commerciale.

I rimanenti prodotti agricoli soggiacciono alle condizioni di cui all'allegato 4 dell'accordo commerciale e alle sue appendici. Ad eccezione dei contingenti doganali bilaterali, le concessioni doganali per prodotti agricoli non trasformati corrispondono a quelle dell'accordo agricolo tra la Svizzera e l'UE.

I contingenti doganali bilaterali nel settore agricolo sono riportati ai seguenti link:

- concessioni della Svizzera (appendice A all'allegato 4)
- concessioni del Regno Unito (appendice B all'allegato 4)

5 Disposizioni transitorie

Per stabilire quale accordo costituisce la base per la concessione del trattamento preferenziale fa stato il momento dell'importazione (in Svizzera: il momento in cui sorge l'obbligazione doganale). Se le merci lasciano il Paese d'esportazione prima della data dell'uscita del UK dall'UE (l'ALS tra la Svizzera e l'UE si applica ancora anche al UK) ma vengono importate solo dopo tale data, esse soggiacciono all'accordo commerciale tra la Svizzera e il UK. In assenza di una base legale valida, prima dell'applicazione dell'accordo commerciale tra la Svizzera e il UK non è tuttavia consentito rilasciare prove dell'origine. Le merci originarie ai sensi dell'accordo commerciale tra la Svizzera e il UK che, all'inizio dell'applicazione di tale accordo, si trovano in transito, in custodia temporanea presso un deposito doganale o in una zona franca nel UK oppure in Svizzera possono tuttavia beneficiare di un'imposizione preferenziale. A tal fine occorre imporre provvisoriamente gli invii all'importazione nonché presentare, entro il termine dell'imposizione provvisoria ma al massimo entro 12 mesi dall'inizio dell'applicazione dell'accordo commerciale tra la Svizzera e il UK, un CCM rilasciato a posteriori dalle

⁵ Vedi punto 3 delle [Agevolazioni doganali in base allo scopo d'impiego \(Osservazioni della tariffa doganale – Tares\)](#)

autorità doganali del Paese d'esportazione e la documentazione comprovante il trasporto diretto (art. 38).

Per le merci originarie importate dal UK prima della data della sua uscita dall'UE ed esportate nell'UE o in altre parti contraenti della Convenzione PEM dopo tale data non è ancora stato possibile stabilire disposizioni transitorie. Fino a nuovo avviso, simili merci originarie vanno pertanto considerate merci originarie di Paesi terzi.

6 Regime di transito comune

L'attuale regime di transito in NCTS continuerà a essere impiegato, nella sua totalità e senza interruzioni, nel commercio con il UK (GU [L 317/47, pag. 49](#) e [L 317/56](#)). I dettagli si trovano nella corrispondente [circolare](#).

7 Sistema generale di preferenze (SGP/GSP)

L'accordo reciproco tra la Svizzera, l'UE e la Norvegia del 19 luglio 2002 concernente il SGP ([RS 0.632.401.021](#)) viene incorporato nell'accordo commerciale. A partire dalla data dell'uscita del UK dall'UE, gli esportatori dai Paesi in via di sviluppo possono così effettuare un cumulo con prodotti originari del UK, purché il prodotto ivi fabbricato venga successivamente esportato in Svizzera.

Gli scambi di lettere revisionati del 1° febbraio 2019 con l'UE e la Norvegia non sono (ancora) applicabili ai prodotti originari del UK. Sulla base di un accordo tra le amministrazioni, il UK accetta le dichiarazioni d'origine sostitutive (*Replacement Statements on Origin*) nel quadro del sistema degli esportatori registrati (*Registered Exporter System, REX*).

In cambio, la Svizzera accetta le dichiarazioni d'origine sostitutive rilasciate nel UK con il numero EORI britannico invece del numero REX. Il testo di questa dichiarazione d'origine sostitutiva ha il seguente tenore:

The exporter of the products covered by this document (customs identification No. ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin in accordance with the rules of origin of the Generalised Scheme of Preferences of the UK and that the origin criterion met is ... (3).

(Place and date (4))

(Name and signature of the exporter)

(1) UK re-consignors re-exporting goods to Switzerland should enter their Economic Operators Registration and Identification (EORI) number.

(2) Enter the origin of the goods.

(3) Products wholly obtained: enter the letter 'P'; Products sufficiently processed: enter the letter 'W' followed by a heading of the Harmonised System (example 'W' 9618).

(4) This may be omitted if included in the document itself.

8 AGREX

L'accordo commerciale non prevede più l'utilizzo di certificati d'esportazione AGREX. Valgono le prove dell'origine di cui al punto [3.7](#).

9 Documentazione

L'accordo commerciale completo tra la Svizzera e il UK è disponibile sul [sito Internet della SECO](#).

Il regolamento [R-30 Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci](#) e l'ulteriore documentazione verranno adeguati non appena possibile.

Per ulteriori informazioni sulla Brexit, clicca [qui](#).